

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22 Data 24.07.2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.07.2023 ad oggetto: <i>"Bilancio di Previsione 2023 – 2025: verifica della permanenza degli equilibri di bilancio"</i> .
----------------------------------	---

Il sottoscritto dott. Massimiliano Cecchetto, revisore unico dei conti (organo di revisione economico finanziaria) del Comune di Pieve di Soligo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 25.07.2022;

- esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20.07.2023 di cui all'oggetto;
- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.03.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- richiamato l'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, effettua la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, adotta:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- tenuto conto che, con la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui in oggetto:
 - a) viene dato atto del permanere degli equilibri di bilancio;
 - b) viene dato atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio (si precisa che l'ente ha attivato la procedura per il riconoscimento e copertura finanziaria di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 20.07.2023 che sarà posta all'O.d.G. della seduta del Consiglio Comunale programmata per il 31.07.2023);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del Servizio Economico – Finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

- a) in relazione all'accantonamento al FCDE, quanto segue:
 - la verifica della gestione dei residui non ha evidenziato scostamenti di rilievo rispetto alle risultanze del Rendiconto 2022, approvato il 26.06.2023; non risultando squilibri nella gestione dei residui, non risulta conseguentemente necessario adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

- per quanto riguarda la gestione di competenza e nello specifico l'andamento degli accertamenti e degli incassi delle entrate di dubbia esigibilità, in particolare quelle relative alla lotta all'evasione IMU/TASI, alle sanzioni al CDS e i servizi alla persona, la verifica ha dato esito positivo e pertanto si è ritenuto di confermare l'attuale stanziamento di bilancio di € 121.400,00;
- b) in relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quanto segue:
 - la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale a partire dal 2019 gli enti utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet; al fine di verificare la compatibilità del bilancio di previsione con i vincoli di finanza pubblica, occorre fare riferimento al prospetto degli equilibri generali di bilancio, da cui si rileva che l'Ente ne è rispettoso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di consiglio comunale in oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti
(organo di revisione economico-finanziaria)
Dott. Massimiliano Cecchetto
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.